



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 02/07/2012

C O P I A

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE - ANNO 2012.

Oggi due Luglio duemiladodici alle ore 20:30 nella Casa Comunale, convocato a cura del Sig. Sindaco, si è riunito questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MINGANTI LORENZO	Sindaco	Presente
BANDIERA NICOLA	Consigliere	Presente
RIVANI RICCARDO	Consigliere	Presente
TUGNOLI ERIKA	Consigliere	Presente
RAMBALDI CATIA	Consigliere	Presente
BACILIERI LIBERO	Consigliere	Presente
SOLDATI MARIA CHIARA	Consigliere	Presente
LAZZARI GIANNI	Consigliere	Assente
BUSATO DAVIDE	Consigliere	Assente
TASSINARI EURA	Consigliere	Presente
CARRARA NICHOLAS	Consigliere	Presente
TUGNOLI FABRIZIO	Consigliere	Presente
LAZZARI MIRKO	Consigliere	Presente
BORGHI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
TALLARICO ANTONIO	Consigliere	Presente
MORONA LUCA	Consigliere	Presente
CHIARINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BORGHI CLAUDIO	Assessore non consigliere	Presente
BONORI ROBERTA	Assessore non consigliere	Assente

Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo
Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame il soprariportato oggetto.

Scrutatori: BANDIERA NICOLA, LAZZARI MIRKO, CHIARINI CLAUDIO



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Deliberazione n. 34 del 02/07/2012

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) sperimentale – Anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Rivani;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2011 è stato approvato il bilancio di previsione 2012, Relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2012- 2014;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata, in via sperimentale, all'annualità 2012 e ne prevede l'applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014;

Rilevato che occorre pertanto procedere a determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/11, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili e delle altre norme cui i suddetti articoli fanno rinvio con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 in quanto richiamato dalla normativa in materia I.M.U.;

Dato atto che il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/11 dispone che è riservata allo Stato la metà dell'imposta derivante dall'applicazione alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base del 7,6% , di cui al comma 6, primo periodo e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; non si applicano alla quota riservata allo Stato le detrazioni previste dal medesimo art. 13 e le detrazioni e riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dai Comuni;

Rilevato che, il comma 17, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, dispone inoltre che il fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquote di base derivanti dalle disposizioni dal medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, introdotte dal 2012, e in caso di incapienza ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Dalle stime di gettito elaborate dall'Ente, applicando alla base dati catastale disponibile le aliquote base previste dall'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 201/2011 (0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e aliquota 0,76 per cento per gli immobili diversi dai precedenti), emerge un gettito complessivo



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

pari ad Euro 3.159.676,59, di cui Euro 1.857.609.,59 di competenza del Comune ed Euro 1.302.066,62 di competenza dello Stato;

Le stime elaborate dal MEF attribuiscono al Comune di Minerbio un gettito IMU (prima casa e altri immobili) pari ad € 2.178.883: € 551.750 prima casa ed € 1.627.133 altri immobili;

L'applicazione al bilancio del Comune di Minerbio del meccanismo previsto dal comma 17 dell'art. 13 sopra citato, tenuto conto del gettito IMU stimato dal MEF di competenza del Comune ad aliquote di base, combinato al taglio dei trasferimenti previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e dell'ulteriore taglio previsto dal D.L. n. 201/2011 art. 28, comporta minori trasferimenti statali delle risorse relative ai suddetti fondi (F.S.R., compartecipazione IVA, addizionale energia elettrica) per circa Euro 440.000,00;

Per effetto delle suddette disposizioni è stata elaborata un'ipotesi di gettito IMU che vada a compensare i minori trasferimenti sopra dettagliati e garantire l'equilibrio di bilancio;

Visto il D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito nella L. 26.04.2012 n. 44 e s.m.i.;

Considerata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i anche per l'IMU limitatamente alle disposizioni non oggetto di espressa abrogazione;

Visto in particolare l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13 commi 6, 7, 8, 9, 9 bis del D.L. 201/11 che disciplina i limiti entro i quali è possibile determinare, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 15.12.1997 n. 446, le aliquote applicabili alle fattispecie assoggettate ad I.M.U;

Visto altresì l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la circolare esplicativa del Ministero Dell'Economia e delle Finanze 18.05.2012 n. 3/DF;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 agosto 2012.

Visto lo schema di "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato in data odierna con delibera consiliare n. 33 e dichiarato immediatamente eseguibile;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Controllo in ordine alla regolarità tecnico e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate;

Ritenuto opportuno disciplinare le aliquote conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (anche alla luce di una eventuale revisione delle aliquote nazionali previste in materia) in aumento o diminuzione conformemente ai limiti previsti ex lege.

Il Consigliere Lazzari Mirko del Gruppo "Lega Nord" legge e presenta dichiarazione di voto, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Consigliere Lazzari Mirko del Gruppo "Lega Nord", Consiglieri Borghi Gian Luca e Tallarico del Gruppo "Cittadini di Minerbio per Minerbio", Consiglieri Morona e Chiarini del gruppo "Per cambiare Minerbio"), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportare, per l'annualità 2012, le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come dalla seguente tabella, (trovando applicazione le aliquote di cui al D.L. 201/2011 art. 13 e s.m.i. aumentate e/o diminuite conformemente a quanto previsto dalla legge) salva l'applicazione dell'aliquota ordinaria ovvero di quella eventualmente imposta ex lege per le ipotesi non specificamente previste:

Tipologia imponibile	Aliquota (PER MILLE)
Abitazione principale	4,00 + 0,8
Abitazione principale classificata in categoria catastale A6	4,00 + 0,8
Pertinenza dell'abitazione principale di categoria catastale C02 - C06 - C07 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria	4,00 + 0,8



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Abitazione diversa da quella principale	7,60 + 2,20
Ulteriori pertinenze (oltre l'unità pertinenziale per ciascuna categoria C02 - C06 - C07 collegata all'abitazione principale)	7,60 + 2,20
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (assimilazione ad abitazione principale)	4,00 + 0,8
Pertinenza di immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (nei limiti di una unità pertinenziale per ciascuna categoria C02-C06-C07). Assimilazione ad abitazione principale.	4,00 + 0,8
Abitazione principale di soggetti passivi che appartengono a famiglie al cui interno è presente un portatore di Handicap al 100% al 1° gennaio dell'anno di imposta (assimilazione ad abitazione principale)	4,00 + 0,8
Unica abitazione posseduta e concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta utilizzata come abitazione principale	7,60
Pertinenza di unica abitazione posseduta e concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta utilizzata come abitazione principale (limitatamente ad una pertinenza rientrante in ciascuna delle categorie C02-C06-C07)	7,60
Altri casi di comodato gratuito (fabbricati e pertinenze)	7,60 + 2,20
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 accatastati e classificati in categoria catastale D10	2,00 - 1,00
Immobili locati a canone ordinario	7,60 + 2,20
Pertinenze di immobili locati a canone ordinario	7,60 + 2,20
Immobili locati a canone concordato a titolo di abitazione principale	7,60
Pertinenze di immobili locati a canone concordato	7,60
Abitazioni vuote	7,60 + 2,20
Pertinenze di abitazioni vuote	7,60 + 2,20
Fabbricati inagibili / inabitabili con previsione di un abbattimento del 50%	7,60 + 2,20
Fabbricati di interesse storico od artistico con abbattimento del 50%	7,60 + 2,20
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (con previsione ex lege della applicazione della detrazione e non anche della aliquota ridotta)	7,60 + 2,20
Fabbricati di cittadini italiani residenti all'estero (assimilazione ad abitazione principale)	4,00 + 0,8
Fabbricati di soggetti obbligati per servizio a risiedere altrove	7,60 - 2,80
Altri fabbricati	7,60 + 2,20
Terreni Agricoli	7,60
Aree fabbricabili	7,60 + 2,20

2. Di stabilire, per l'annualità 2012, l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

l'abitazione principale (e le relative pertinenze fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) in Euro 200,00.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione del fabbricato ad abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 50,00 spetta per ogni figlio sino al compimento del ventiseiesimo anno di età purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'U.I. adibita ad abitazione principale (per un importo complessivo massimo, al netto della detrazione di base, di Euro 400,00 e limitatamente agli anni di imposta 2012 e 2013 così come previsto dal D.lgs. 201/2011 art. 13 comma 10 e s.m.i.).

3. Di delegare il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Controllo a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Con successiva separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Consigliere Lazzari Mirko del Gruppo "Lega Nord", Consiglieri Borghi Gian Luca e Tallarico del Gruppo "Cittadini di Minerbio per Minerbio", Consiglieri Morona e Chiarini del gruppo "Per cambiare Minerbio"), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Tutti gli interventi sono registrati su supporto e depositati all'ufficio segreteria.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Deliberazione n. 34 del 02/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Minganti Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/07/2012 al 18/07/2012 ai sensi di Legge.

Addì, 03/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Addì, 02/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

COMUNE DI MINERBIO

Per copia conforme all'originale
IL FUNZIONARIO INCARICATO
